



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 30 novembre 2010

Ns. Prot. n. 1837

AI RESPONSABILI DEGLI AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI TECNICI

**Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICHI SERVIZI TECNICI
SOLLECITO ATTIVITA' DI EVIDENZA PUBBLICA ED ADEGUATA
PUBBLICITA'.**

Con riferimento all'oggetto questo Ordine ricorda che ha già inviato una nota specifica circa la pubblicistica e comunicazione che deve accompagnare la fase di selezione per l'affidamento di incarichi professionali

Come noto, la disciplina per l'affidamento degli incarichi tecnici nei settori ordinari è contenuta nell'art. 91 del D.lgs. 163/2006 e trova anche sostanza nella Bozza di Regolamento di attuazione (per come noto artt. 252/270), in fase di pubblicazione, includendo anche il collaudo, l'attività di supporto al RP e l'attività di verifica dei progetti.

Per celerità di lettura si riporta il citato art 252

2. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 90, comma 6, del codice, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni della presente parte. Sono altresì affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 130 del codice, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

Inoltre, a conferma e maggior ragione il legislatore ha inserito il comma 4 del citato art facendo specifico riferimento alle prestazioni professionali previste dalle tariffe:

4. Ai fini della presente parte si intendono per:

- a) prestazioni professionali normali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali come prestazioni tipiche in relazione alle classi e categorie di lavori da progettare;
- b) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;
- c) prestazioni professionali accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle tariffe professionali.

E' bene ricordare, ancora una volta, che la selezione dei soggetti cui affidare gli incarichi tecnici si colloca nell'ambito dell'attività contrattuale della P.A., che differisce dal modo di procedere "usuale" o normale, consistente nell'adozione di provvedimenti amministrativi. In termini generali ogni contratto della PA è sempre il risultato di un procedimento amministrativo complesso in generale distinto in due fasi ,

- la fase di scelta del soggetto ;*
- il perfezionamento e l'esecuzione del contratto .*

La prima fase tende alla scelta del contraente con criteri improntati ai principi di trasparenza, efficacia ed economicità, corollati dal generale principio del buon andamento della PA sancito dall'Art 97 della Cost. e meglio dettagliato nell'art. 1 della legge fondamentale, nota come legge 241/90 csmi.

Inoltre il detto procedimento è regolato anche dalla legge di contabilità dello Stato (RD 2440/1923) e dal Regolamento di contabilità dello stato(RD 827/1924).

Le suddette fasi sono atti negoziali della PA che si caratterizzano dal fatto che devono essere proceduti e seguiti da una fase procedimentale amministrativa con pubblicistica ,che ha lo scopo di rendere conoscibili, anche mediante controlli, le ragioni di economicità, trasparenza, concorrenza, equità, non discriminazione, efficacia e pubblico interesse che determinano la conclusione procedimentale di scelta del soggetto e stipula del contratto o atto equivalente per efficacia. Per descrivere Questo procedimento si usa l'espressione CONTRATTO di EVIDENZA PUBBLICA.

La normativa Comunitaria ha inoltre dettato specifiche norme per la selezione dei soggetti cui affidare i servizi tecnici (in generale specifico per importi superiori a determinati valori dette soglie) ma che esprimono concetti di natura generale e che allo stato trovano sostanza nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (ora attuata in ITALIA dal D. lgs. 163/2006 noto come Codice dei contratti).

I valori costituzionali che il contratto ad evidenza pubblica deve rispettare sono quelli che emergono dall'art 97 della Cost.. Da tale norma emerge infatti che la Pubblica Amministrazione, nelle sue attività, deve sottostare ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità.

In effetti anche la Corte Costituzionale, pur se riferito ad ambito di contrattualistica dei lavori, ha evidenziato che la nozione comunitaria di concorrenza, che si riflette su quella di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione della Repubblica Italiana, è definita come concorrenza "per" il mercato, la quale impone che il contraente venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e costituzionali .

Alla luce di quanto sopra l'Ordine degli Ingegneri ha già inviato una nota di indirizzo cui fare, se ritenuto idoneo, riferimento.

Ciò nonostante allo stato non appaiono sostanziali incrementi della pubblicità di norma per l'affidamento degli incarichi .

Per questo nel richiamare la nota già trasmessa, nell'ambito del rapporto di collaborazione, invitiamo ad una maggiore pubblicistica ed in particolare nel voler comunicare all'Ordine degli ingegneri i bandi per l'affidamento dei servizi tecnici così da ampliare la pubblicistica e l'informativa sul Territorio.

In ogni caso l'Ordine è a completa disposizione per i supporti necessari al fine di facilità le fasi procedimentali e garantire il rispetto normativo.

Buon lavoro



IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marcozzi)